

LINEE GUIDA PER IL RECLUTAMENTO DI VISITING PROFESSOR

Art.1 - Finalità e definizioni

L'Università degli Studi di Brescia, di seguito "Ateneo" promuove l'internazionalizzazione anche riconoscendo la figura del Visiting di Ateneo e coordinandone l'attività con quanto previsto dall'art.23 comma 1 e art. 18 comma 5 della Legge 240/2010 e dall'art. 2 comma 11, lettera b dello Statuto dell'Ateneo.

Ai fini delle presenti linee guida si attribuisce la qualifica di Visiting Professor a studiosi di elevata qualificazione scientifica, impiegati in università o qualificati centri di ricerca stranieri, che collaborano con l'Ateneo per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica, divulgativa, seminariale, esercitativa e di tutorato con permanenza di almeno 30 giorni continuativi e per non più di 12 mesi consecutivi. La qualifica di Visiting professor può venire attribuita anche a docenti universitari o ricercatori provenienti da qualificate Università o centri di ricerca stranieri che siano fuori ruolo da meno di cinque anni ed a Professori Emeriti.

Art. 2 - Reclutamento dei Visiting Professor

Entro il mese di Ottobre, di norma, il gruppo di lavoro per le attività internazionali stabilisce la risorsa finanziaria necessaria per il reclutamento dei Visiting Professor per l'anno successivo.

Nel mese di Dicembre il Consiglio di Amministrazione delibera in merito allo stanziamento previsto per i Visiting Professor.

Entro la fine di Febbraio si procede all'emanazione di un bando per proposte di moduli didattici della durata minima di 10 ore su temi di ricerca o metodi didattici innovativi. Il bando riporterà il compenso da corrispondere e/o i criteri di definizione dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio, alloggio per i Visiting Professor.

Entro la metà di Aprile, ciascun referente di un modulo didattico, docente o ricercatore di UniBs, presenta la domanda per un candidato interessato.

Per la fine di Aprile una Commissione nominata dal Rettore, sulla base di un apposito regolamento, valuta le proposte ricevute e ne dà comunicazione ai Dipartimenti per i provvedimenti dovuti.

Nella domanda si dovrà riportare:

- a) Il docente dell'Università di Brescia referente del modulo didattico e l'area scientifico disciplinare di appartenenza;
- b) la descrizione dell'attività di didattica che lo studioso dovrà svolgere;
- c) il periodo di permanenza previsto presso l'Ateneo;
- d) la denominazione dell'Istituzione internazionale di provenienza del candidato;
- e) l'indicazione dell'accordo/convenzione stipulato con l'Ateneo, ove esistente;
- f) il curriculum vitae del candidato;
- g) la richiesta di rimborso.

Art. 3 - Riconoscimento del titolo di Visiting Professor

Il titolo di Visiting Professor è attribuito con decreto del Rettore.

Art. 4 - Conferimento dell'incarico

L'Università provvederà ad inviare apposita lettera di invito, nonché a formalizzare, anche per il tramite dei competenti uffici dell'Amministrazione, il conferimento dell'incarico nelle forme previste dai vigenti Regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.

Art. 5 - Diritti e obblighi connessi al titolo

Il Visiting Professor è tenuto a svolgere le sue attività secondo il programma concordato con il Dipartimento ospitante e ad attenersi alle disposizioni di legge, dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti d'Ateneo.

Il Visiting Professor può partecipare, se invitato e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio per il periodo di permanenza.

Durante il periodo di permanenza, al Visiting Professor saranno garantiti:

- a) una copertura assicurativa per infortuni;
- b) assistenza e supporto informativo da parte degli uffici dell'Amministrazione dell'Ateneo ai fini delle procedure per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno e per la ricerca di un alloggio;
- c) l'accesso alle risorse informatiche di Ateneo, ivi compresa l'assegnazione di una casella e-mail istituzionale;
- d) l'accesso alle biblioteche dell'Ateneo;
- e) la fruizione degli spazi loro dedicati in Piazza Mercato.

Nei limiti della disponibilità sarà garantita, al Visiting Professor, una postazione di lavoro.

Il Visiting Professor dovrà presentare al termine della sua permanenza una circostanziata relazione sulle attività svolte da sottoporre al Direttore del Dipartimento ospitante.

Della presenza e dell'attività nell'Ateneo del Visiting Professor dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web dell'Ateneo.

Art. 6 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalle presenti linee guida, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.